



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

SECRETARIATO GENERALE

**VISTA** la Legge 8 luglio 1986, n.349, “*Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale*” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

**VISTA** la Legge 23 marzo 2001, n.93, “*Disposizioni in campo ambientale*” e, in particolare, l’art.17, comma 3;

**VISTO** l’articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti “inutili”, consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l’art.12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

**VISTA** l’Ordinanza del Consiglio di Stato n.4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l’avvenuta soppressione del Consiglio nazionale per l’ambiente;

**VISTO** il “*Documento e criteri per l’individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all’art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349*” approvato dal Consiglio nazionale per l’ambiente nella seduta dell’11 gennaio 1988;

**VISTO** il parere dell’Avvocatura generale dello Stato datato 11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell’ordinamento interno democratico di cui all’art.13 della Legge n.349/1986;

**VISTO** che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio nazionale per l’ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n.142, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”, in particolare, l’articolo 3 comma 1, lett. h;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 26 febbraio 2019, n. 43, registrato alla Corte dei conti, reg. 1 fog. 457, in data 20 marzo 2019, con il quale è stata emanata la Direttiva generale contenente le priorità politiche e gli indirizzi per

✓ Resp. Sez.: Cingolani O.  
Ufficio: SG-3-Sez2a  
Data: 26/04/2019

l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'anno 2019;

**CONSIDERATO** che il Prefetto Silvana Riccio ha ricevuto l'incarico dirigenziale di livello generale di Segretario generale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a far data dal 25.10.2018 con D.P.R. del 12.09.2018, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2018 reg. n. 1 foglio 2793;

**VISTO** il D.M. n.79 del 26 novembre 2018 di incarico dirigenziale di seconda fascia all'Avv. Pietro Cucumile, ammesso alla registrazione il 16 febbraio 2018 n.1-3021;

**VISTO** che, con Decreto ministeriale n.100 del 20 dicembre 2018, registrato, ai sensi del D.lgs. n.123 del 30 giugno 2011, visto *ex art. 5* comma 2, al numero 381 in data 20 dicembre 2018, sono state assegnate all'Avv. Pietro Cucumile, titolare della Divisione III – "*Promozione della cultura e della informazione ambientale, relazioni con le associazioni ambientaliste, studi e ricerche*", le risorse iscritte in termini di competenza e cassa, sui capitoli sottoelencati "*Capitoli in gestione alla Divisione III*";

**VISTA** la Direttiva di secondo livello del Segretariato generale, per l'anno 2019, di cui al prot. 41 del 5 aprile 2019, registrata ai sensi del D.lgs. n.123 del 30 giugno 2011, visto *ex art. 5* comma 2, al numero 89 in data 10 aprile 2019;

**VISTO** il Decreto del Segretario generale prot.35/SG del 20 marzo 2019 con il quale l'Avv. Pietro Cucumile è stato individuato per l'espletamento delle funzioni vicarie in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario generale;

**VISTA** l'istanza, sottoscritta dal sig. Francesco Chilelli, asseritamente legale rappresentante dell'Associazione denominata "*Il Guardiano della Natura*", datata 10 aprile 2019, acquisita al prot. 2049/SG del 19 aprile 2019 e tesa ad ottenere l'individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art.13 della Legge n.349/86;

**CONSIDERATO** che la succitata istanza è pervenuta in carenza della modulistica necessaria, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero ed in mancanza della necessaria documentazione a supporto;

**CONSIDERATO** che, infatti, la succitata istanza avrebbe dovuto essere corredata dalla seguente documentazione: copia autenticata dell'Atto costitutivo, copia autenticata dello statuto vigente e documentazione atta a comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività di protezione ambientale svolta, tutta mancante;

**CONSIDERATO** che la necessaria relazione riferita alla sintesi storica dell'attività svolta dall'Associazione, da una prima verifica sulla completezza degli atti proposti, non si riferisce, come prescritto, al triennio precedente all'istanza, ovvero al periodo 2016/2017/2018, bensì al solo anno 2018;

**CONSIDERATO** che il legale rappresentante ha dichiarato nell'istanza proposta, ai sensi del D.P.R.n° 445/2000, quale codice fiscale dell'Associazione il n.91009250613 e come sede

operativa la medesima di quella legale, mentre, nel timbro identificativo dell'associazione, posto al margine della medesima istanza, viene indicato come C.F. il n. 97802490587 e come sede operativa viale dei Cedri n.51 – San Cesareo (RM);

**CONSIDERATA** l'impossibilità da parte dell'Amministrazione, per la grave carenza documentale sopraelencata, di verificare l'esistenza in capo all'Associazione dei requisiti prescritti dall'art.13 della Legge n.349/86;

**CONSIDERATO** che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

**RAVVISATA** la manifesta inammissibilità della succitata istanza rivolta ad ottenere il riconoscimento quale associazione di protezione ambientale ai sensi della sopracitata normativa;

**CONSIDERATO** che resta ferma la facoltà in capo all'Associazione, qualora lo ritenesse opportuno, di ripresentare una nuova istanza di individuazione utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e allegando tutta la documentazione indicata nella citata modulistica;

**VISTO** l'art. 2, comma 1, della Legge n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

## **D I S P O N E**

sulla scorta delle motivazioni addotte in premessa, la chiusura del procedimento amministrativo e

## **D E C R E T A**

**l'archiviazione** dell'istanza di riconoscimento, datata 10 aprile 2019, presentata dall'Associazione denominata "*Il guardiano della natura*", con sede legale in Roma, Via F. Tacconi n.11, in quanto manifestamente inammissibile.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al competente T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

Il presente Decreto sarà notificato all'Associazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avv. Pietro Cucumile, Ph.D.

*(documento informatico firmato digitalmente)*

*ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*